

INPS

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 22 FEB. 2017
INPS - UFF. CO.CC. - Pervenuto il 23 FEB. 2017

Oggetto: convenzione tra INPS e la Fondazione ENPAIA per la fornitura di dati e informazioni in materia di accertamento e attività ispettiva.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione presidenziale n. 89 del 30.6.2016, come modificato dalle successive determinazioni presidenziali n. 100 del 27.7.2016 e n. 132 del 12.10.2016;

Visto l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificata dalla determinazione presidenziale n. 170 del 28.12.2016 e dalla determinazione n. 13 del 24 gennaio 2017;

Visto l'art. 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235;

Vista la legge 111/2011 che ha convertito con modificazioni il D.L. 98/2011, recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ed in particolare l'art. 18, comma 14, ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso;

Preso atto che la Fondazione ENPAIA, che gestisce una forma di previdenza obbligatoria integrativa per dirigenti e impiegati delle imprese

agricole, ha ravvisato la necessità di porre in essere efficienti azioni di contrasto ai fenomeni di evasione e omissione contributiva di società che risultano obbligate, secondo norma di legge, al versamento dei contributi nei confronti della Fondazione stessa;

Visti il Decreto Legislativo n.509 del 1994 e la successiva delibera del 23 giugno 1995 con cui la Fondazione ENPAIA è stata trasformata in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato;

Preso atto che, in virtù di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, la Fondazione ENPAIA ha stipulato con l'INPS, in data 15 febbraio 2013, una convenzione per la fornitura di dati e informazioni al fine di incrementare le proprie attività di ispezione e accertamento in materia di regolarità contributiva;

Preso atto che la suddetta convenzione è scaduta in data 14 febbraio 2016 e che la Fondazione ENPAIA ritiene utile riprendere la collaborazione sottoscrivendo una nuova convenzione;

Atteso che la collaborazione di cui alla convenzione sopra citata prevede che l'INPS fornisca alla Fondazione ENPAIA dati e informazioni resi disponibili mediante accesso ai servizi di consultazione online attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet utilizzando applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS;

Preso atto che la Fondazione ENPAIA è legittimata all'accesso ai dati oggetto della convenzione sulla base della normativa vigente;

Preso atto che la convenzione è allineata alle attuali disposizioni normative in materia di privacy e alle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA;

Preso atto che le spese di predisposizione e di fornitura dei dati restano a carico della parte che le ha sostenute, fermo restando quanto disposto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 82/2005;

Preso atto che l'accordo avrà durata triennale dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo su espressa volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto entro 3 mesi dalla data di scadenza;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione tra l'INPS e la Fondazione ENPAIA per la fornitura di dati e informazioni in materia di accertamento e attività ispettiva, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'INPS E L'ENPAIA PER LA FORNITURA DI DATI E INFORMAZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E ATTIVITÀ ISPETTIVA

tra

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587 legalmente rappresentato dal Presidente prof. Tito Michele Boeri

e

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (di seguito denominato "ENPAIA" o "Fondazione", o congiuntamente all'INPS, "le Parti"), con sede in Roma, Partita Iva 01028511002, legalmente rappresentato dal Presidente dott. Antonio Piva

VISTI

- la legge 111/2011 ha convertito con modificazioni il D.L. 98/2011, recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ed in particolare l'art. 18, comma 14 ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso;
- il comma 2, dell'art 7 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che demanda agli enti la possibilità di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla vigente legislazione, apposite convenzioni con altre amministrazioni per adempiere agli obblighi istituzionali
- che l' ENPAIA è l'ente di previdenza integrativa degli impiegati e dirigenti di imprese agricole, che con Legge del 29 novembre 1962, n.1655 gestisce le forme di previdenza dei citati soggetti e che rientra tra gli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;

- Che l'ENPAIA ha necessità di verificare l'omissione ed evasione contributiva dei soggetti obbligati al versamento dei contributi, individuati nell'art. 3 della Legge 29 novembre 1962, n.1655;
- l'art. 50, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n.235, prevede che: *"qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (...) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel luglio 2013;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

PREMESSO CHE

In virtù di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata e dalle considerazioni espresse, la Fondazione ENPAIA ha stipulato con l'INPS, in data 15 febbraio 2013, una convenzione per la fornitura di dati e informazioni al fine di incrementare le proprie attività di ispezione e accertamento in materia di regolarità contributiva;

la suddetta convenzione è scaduta in data 14 febbraio 2016 e la Fondazione ENPAIA ritiene utile riprendere la collaborazione sottoscrivendo una nuova convenzione al fine di poter contrastare fenomeni di evasione contributiva da cui è interessata;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- a) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

- b) "dati", le informazioni contenute negli archivi informatici dell'Istituto;
- c) "portale", il sistema di accesso ai servizi;
- d) "servizio", l'accesso ai dati relativi ai lavoratori iscritti ai regimi obbligatori e facoltativi gestiti dagli enti previdenziali, attraverso il portale concesso dall'Istituto, secondo le modalità indicate negli allegati di cui alla presente convenzione;
- e) "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) "responsabile della Convenzione": soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;
- g) "referente tecnico": soggetto nominato da ciascuna delle Parti preposto alle attività di avvio e di gestione operativa del Servizio;
- h) "supervisore": soggetto nominato dall'Ente fruitore dei dati e preposto al monitoraggio e controllo del loro utilizzo da parte degli utenti dell'Ente di appartenenza.

Articolo 2 Oggetto e finalità

La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativi alla modalità di fornitura del servizio in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.

Con la presente convenzione l'INPS si impegna a fornire all'ENPAIA informazioni e dati, individuati nel successivo art.4, utili per un'efficiente azione di contrasto all'omissione contributiva di società che risultano in possesso dei requisiti di obbligatorietà in direzione della Fondazione stessa così come previsto dall'art.3 della Legge 29 novembre 1962, n.1655.

Articolo 3 Modalità di fornitura dei dati

La fornitura dei dati, di cui al successivo art. 4, verrà effettuata mediante accesso ai servizi di consultazione online di cui all'Allegato 2.

La fornitura dei dati dovrà sempre avvenire nel rispetto delle normative e dei regolamenti in materia di tutela della privacy, mediante l'adozione delle *misure minime* di sicurezza e la previsione d'idonei criteri di gestione nella fase di acquisizione e trattamento.

Articolo 4 Dati oggetto della fornitura

L'INPS per consentire all'ENPAIA i necessari controlli, finalizzati a porre in essere un'efficiente azione di contrasto all'omissione contributiva, mette a disposizione della Fondazione i dati relativi alle aziende, classificate con codice statistico contributivo "50101", "50102", obbligatorio per l'apertura della posizione assicurativa, da verificare con cadenza annuale, con esclusione delle informazioni sulla contribuzione figurativa relativa alla causale:

1. qualifica necessaria per l'individuazione della mansione ai fini della corretta applicazione dell'aliquota contributiva;
2. periodi di sospensione dei versamenti contributivi coperti con il riconoscimento di contribuzione figurativa;
3. retribuzioni imponibili e figurative.

Inoltre, ai fini del contrasto all'evasione contributiva, l'Inps mette a disposizione dell'Enpaia i dati inerenti l'iscrizione alla Gestione separata Inps dei periti agrari e degli agrotecnici iscritti all'albo e con partita iva (codice ateco n. 749012).

I dati personali, come sopra individuati, sono selezionati nel rispetto dei principi di proporzionalità e di stretta necessità del trattamento rispetto alle finalità perseguite dall'ENPAIA e poste alla base della stipula del presente accordo.

Articolo 5

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle Parti nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale.

In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile della Convenzione per parte INPS curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni per la fornitura dei dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'ENPAIA nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti nomina un proprio *Referente tecnico* responsabile della gestione operativa dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*.

In particolare rientra nei compiti dei *Referenti tecnici*, per quanto di competenza:

- garantire, la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- comunicare tempestivamente all' ENPAIA incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto di convenzione;
- comunicare tempestivamente all' ENPAIA ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazione, cancellazioni) in caso di consultazione on line.

Inoltre, il *Referente tecnico* nominato dall'ENPAIA provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

L' ENPAIA, con atto del legale rappresentante, nomina un *Supervisore*, che dovrà monitorare e controllare, anche tramite uno specifico applicativo che fornirà l'Istituto, il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri utenti abilitati.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione sono riportati nell'allegato 1.

Articolo 6 **Allegati alla Convenzione**

Allegato 1 - Figure di riferimento dell'INPS e dell' ENPAIA riporta i dati (identificativi delle figure) dei soggetti di riferimento dell'INPS e dell' ENPAIA;

Allegato 2 - Criteri tecnici per la comunicazione dei flussi di dati riporta le specifiche dei flussi di dati trasmessi dalle Parti.

Articolo 7 **Misure di sicurezza**

L' ENPAIA si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nella presente convenzione volti ad assicurare la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente e garantisce il corretto accesso ai dati oggetto della *Convenzione*.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le *Parti* possono concordare, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.

L'INPS rende disponibili i dati (art. 4), la comunicazione dei quali è oggetto della presente *Convenzione*, come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

L'INPS annualmente verifica il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai dati.

Art.8 Trattamento dei dati

Le *Parti* si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente *Convenzione* dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'ENPAIA in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente *Convenzione* saranno trattati, esclusivamente per le finalità previste nelle premesse, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

L'ENPAIA assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Le *Parti* garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Ciascuna delle *Parti* comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.

Art.9
Clausole di recesso

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati e il verificarsi di eventi di forza maggiore che pregiudichino la realizzazione del servizio costituiscono causa di risoluzione della convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

La presente convenzione inoltre decade qualora vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 2, per le quali il servizio è stato autorizzato.

Articolo 10
Tracciamento degli accessi e controlli

Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'altra Parte procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le Parti congiuntamente, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate l' ENPAIA consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a dare all'INPS tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

Art. 11
Oneri

Le spese di predisposizione e di fornitura dei dati restano a carico della parte che le ha sostenute, fermo restando quanto disposto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 82/2005.

Art. 12
Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà durata complessiva di 3 anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo su espressa volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto entro 3 mesi dalla data di scadenza.

INPS

ENPAIA

Allegato 1: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL' INPS E DELL' ENPAIA

Figure di riferimento dell'INPS

Responsabile della convenzione: Paolo Mariani

telefono 0659054019

email: paol.mariani@inps.it

Referente tecnico:

Lorenzo Rinaldi

Telefono 06 5905 3142

email: lorenzo.rinaldi@inps.it

Figure di riferimento dell' ENPAIA

Responsabile della convenzione: Fabio Petrucci

telefono 06 5458309

email: fabio.petrucci@enpaia.it

Referente tecnico:

Gianpaolo Valente

telefono 06 5458349

email: gianpaolo.valente@enpaia.it

Supervisore:

Ilaria Daddi

telefono 06 5458239

email: ilaria.daddi@enpaia.it

Allegato 2: CRITERI TECNICI PER LA COMUNICAZIONE DEI FLUSSI DI DATI

SERVIZI DI CONSULTAZIONE ONLINE

a) Modalità di fruizione

L'accesso ai servizi di consultazione online previsti dalla *Convenzione* sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

Per ogni consultazione dovrà essere comunicato un riferimento univoco (n. pratica, protocollo, ecc.) della pratica o provvedimento che ha richiesto l'accesso.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.

2) Tracciamento degli accessi

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.

3) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

4) Richiesta delle credenziali di accesso

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'amministratore utenze da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica da consegnare alla struttura INPS preposta o attraverso un servizio online ad esclusivo uso dell'amministratore utenze eventualmente nominato. L'accesso a tale servizio online avverrà attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali abbinate ad un token OTP (One Time Password) assegnato all'amministratore utenze al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'accesso. La concessione dell'accesso al servizio online di gestione delle autorizzazioni sarà subordinato ad una valutazione da parte dell'INPS in relazione al numero di utenze assegnate all'Ente.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.